Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Spagna è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/85/CE)

(GU L 27 del 30.1.1997, pag. 35)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 97/665/CE della Commissione del 29 settembre 1997	L 280	15	14.10.1997

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Spagna è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

— vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

— vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc., per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che il 3 dicembre 1996 il governo spagnolo ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per taluni v.q.p.r.d.;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che i v.q.p.r.d. di cui trattasi soddisfano i requisiti ivi previsti; che non è stato superato il limite di 3 615 ha previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

▼**M1**

ALLEGATO

Comunità autonoma	«Denominación de origen»	Superficie dei nuovi impianti (ha)
ANDALUSIA	Málaga	30
ARAGONA	Somontano	30
CANARIE	Tacoronte-Acentejo, Lanzarote, La Palma, Ycoden-Daute-Isora, El Hierro, Valle Orotava, Abona, Güimar	Totale Canarie 90
CASTILLA-LA MANCHA	Méntrida Almansa	120 40 Totale Castilla-La Mancha 160
CASTILLA-LEÓN	Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, Rueda, Toro	Totale Castilla-León 535
CATALOGNA	Alella, Bages, Penedès, Priorato, Tarragona, Terra Alta Conca de Barberà, Costers del Segre Empordà-Costa Brava	500 91 14 Totale Catalogna 605
GALIZIA	Rias Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra, Monterrei	Totale Galizia 240
LA RIOJA	Rioja	1 060
NAVARRA	Rioja	140
PROVINCE BASCHE	Rioja Chacolí	325 5 Totale Province basche 330
VALENCIA	Utiel-Requena	150
BALEARI	Benisalem	30
VALENCIA	Valencia	90
MURCIA	Jumilla	75
CASTILLA-LA MANCHA	Jumilla	50
	Totale Spagna	3 615